



Vademecum operativo sull'informazione sanitaria

Premessa

L'informazione sanitaria deve avere come oggetto principale la salute del cittadino e non deve essere compromessa da messaggi pubblicitari puramente commerciali che svalorizzano inevitabilmente il valore della prestazione professionale.

La legge di bilancio del 2019 ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza di vigilare il rispetto delle disposizioni normative in materia di comunicazioni in ambito sanitario, senza tuttavia prevedere un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione. Rimane dunque in capo alla potestà degli Ordini il potere di stretto controllo ed esercizio disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

Normativa di riferimento

Le nuove norme in materia di pubblicità dei servizi sanitari sono contenute ai commi 525 e 536 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019). Più precisamente il comma 525 si occupa dei contenuti della pubblicità, mentre il comma 536 delle modalità di controllo.

L'articolo 525 così recita:

“Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo (), nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”.*

() La seduta del 26 gennaio 2021, alle ore 14:00, con tutte le maggiori rappresentanze degli ordini sanitari (Federazioni) ha ulteriormente analizzato il copro del testo qui riportato e su iniziativa del Ministero della salute - nella persona del Direttore Generale - ha inserito una ulteriore specificazione al comma 525.*

Detta integrazione specifica ulteriormente le limitazioni sul carattere promozionale e scontistico delle prestazioni.

La frase in discussione non è stata precedentemente comunicata al Ministero che ha imposto un confronto immediato con tutti i soggetti intervenuti, così da poterla proporre in Commissione già il 27 gennaio 2021. La frase oggetto di confronto aveva soli effetti specificativi per ciò che concerne la pubblicità sanitaria delle ostetriche, avendo invece un maggior rilievo per altri ordini professionali (ad esempio i veterinari).

Si attende il testo definitivo, che si ribadisce non avere impatti sostanziali per gli ordini delle ostetriche, approvato dalla Commissione. Si specifica, comunque, che la frase in discussione è stata avallata da tutti gli intervenuti in rappresentanza dei diversi ordini.

L'art. 536 così recita:

“In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore



sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Tale normativa deve essere letta in combiatio disposto con il Codice Deontologico Dell'ostetrica/oapprovato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 19 giugno 2010 (con integrazioni/revisioni approvate nelle sedute del 5 luglio 2014, 28 e 29 luglio 2017 ed approvate dal Consiglio Nazionale del 18 novembre 2017) nonché con il Codice adottato da ogni singolo Ordine.

Definizioni

Informazione sanitaria: informazioni utili per la scelta di strutture e servizi professionali avente carattere sanitario. Una informazione sanitaria corretta assicura agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato.

Comunicazione informativa: documento contenente i riferimenti relativi alle informazioni sanitarie trasmesse.

Pubblicità suggestiva: pubblicità che contiene un'attività di condizionamento attuato in assenza del consenso preventivamente richiesto da parte di chi lo subisce;

Pubblicità promozionale: pubblicità che incentiva o stimola o fa conoscere/apprezzare un servizio, a mero scopo commerciale e con il fine di acquisire clientela.

Contenuti dell'informazione sanitaria

Secondo quanto statuito dall'2, comma 1, del d.l. 223/2006, come modificato dalla l. 248/2006, l'informazione sanitaria può contenere:

- titoli professionali e specializzazioni: tra i titoli vi rientrano, a titolo esemplificativo, i master, i dottorati di ricerca, i titoli accademici, etc., che siano verificabili mediante l'indicazione dell'autorità che li ha rilasciati e presso cui è possibile eseguirne una verifica. Tale documentazione va presentata all'Ordine, in originale o in copia conforme, ovvero in regime di autodichiarazione (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e smi).

- informazioni sull'attività professionale: informazioni riconducibili all'attività svolta in ambito sanitario e oggettivamente riscontrabili;

- caratteristiche del servizio offerto: occorre indicare il servizio inteso come prestazioni che il sanitario o la struttura è in grado di erogare con presidi e attrezzature effettivamente a disposizione; la struttura ed i servizi offerti possono essere oggetto di informazione purché le indicazioni siano obiettive e verificabili (è possibile, ad esempio, essere menzionate nella comunicazione le branche praticate).

- prezzo e i costi complessivi delle prestazioni: non sono ammesse pubblicizzazioni di scontistica e promozioni. Il compenso deve indicare l'importo complessivo onde consentire al fruitore del servizio di conoscere l'onere totale a suo carico in merito alla terapia proposta.



Caratteristiche dell'informazione sanitaria

L'informazione sanitaria deve possedere le seguenti caratteristiche:

- Verità: comunicazione che corrisponde alla realtà in maniera dimostrabile
- Trasparenza: non indurre il cittadino a credere ad aspetti della prestazione professionale non comprovati o comprovabili
- Correttezza: rispondenza ai principi specificati nella normativa di legge e nel Codice Deontologico
- Funzionalità all'oggetto: deve riguardare esclusivamente l'oggetto dell'informazione, senza sconfinare in aspetti che non siano direttamente attinenti allo stesso
- Non deve essere promozionale
- Non deve essere suggestiva
- Non deve essere equivoca
- Non deve essere ingannevole
- Non deve essere denigratoria

Informazioni vietate

La libera determinazione dei pazienti, la salute pubblica, la dignità della persona ed il diritto ad una corretta informazione possono essere viziati dalle seguenti attività:

- diffondere notizie lesive della dignità e del decoro della categoria professione e che sono eticamente disdicevoli;
- trasmettere pubblicità ingannatoria mascherata con articoli di carattere giornalistico;
- promettere prestazioni sanitarie atte a risolvere patologie senza basarsi su evidenze scientifiche;
- utilizzare impropriamente termini medici con il solo fine di confondere l'utente;
- servirsi di promozioni rappresentate al pubblico tramite offerte speciali, testimonial, offerte on-line;
- dare risalto, ad esempio sul proprio sito istituzionale, a spazi pubblicitari di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario;
- utilizzare slogan o immagini che non hanno nulla a che vedere con la professione sanitaria;
- incentivare l'acquisto e l'uso sconsiderato di medicinali o prodotti non necessari.

Responsabilità deontologica e sistema sanzionatorio

La normativa prevede, in caso di violazione, che l'Ordine professionale possa agire contro il professionista iscritto e/o la società di professionisti (STP), mentre l'organo deputato ad agire contro le società civili titolari dell'autorizzazione sanitaria sarà l'Autorità Garante delle



Comunicazioni (AGCOM), anche su segnalazione dell'Ordine.

Ogni professionista è pertanto responsabile di quanto viene riportato nel messaggio pubblicato, in ordine ai contenuti trasmessi quanto a veridicità e ai fini, risponderà in caso di violazione di quanto previsto e precedentemente declinato circa la natura delle informative sanitarie rese.

In caso di possibile equivocità del messaggio è fortemente consigliato chiedere una preventiva valutazione da parte dell'Ordine di appartenenza sulla rispondenza dei contenuti alla norma e al codice deontologico.

Rispetto ad ogni richiesta di chiarimenti ricevuta, l'Ordine rilascerà motivato parere chiedendo eventualmente la rimozione del messaggio nel caso fosse già reso pubblico.

L'inosservanza di quanto previsto dalla normativa nonché dal codice deontologico professionale è soggetta a sanzione disciplinare da parte degli organismi competenti.